

SUPPLEMENTI
S

Per una migliore
normalità e una
rinnovata prossimità

Patrimonio, attività e servizi
culturali per lo sviluppo di
comunità e territori attraverso
la pandemia



IL CAPITALE CULTURALE

Studies on the Value of Cultural Heritage



eum

Rivista fondata da Massimo Montella

Dall'analisi al cambiamento
della realtà

Semplificazione o delegificazione? Semplificazioni e tutela tra equivoci ed assenza di visione culturale

Margherita Eichberg*

Abstract

Il contributo discute sulle semplificazioni introdotte dal Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, dal punto di vista della tutela dei beni culturali e paesaggistici, passando in rassegna i provvedimenti che si sono succeduti dal 2004 (Codice dei Beni Culturali, che ha segnato una svolta in positivo per la pianificazione paesaggistica) ad oggi, evidenziando la denormazione progressiva e le semplificazioni procedurali via via introdotte negli anni. Le nuove semplificazioni, sommate a quelle già esistenti, producono nel lavoro di tutela il rischio di inadempienze. Un'attenta pianificazione delle città e del territorio, e la programmazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico con il coinvolgimento del Ministero BACT potrebbero trattare le questioni a monte con obiettivo di ottimizzare le risorse in arrivo e non depauperare il nostro patrimonio culturale e paesaggistico.

The contribution discusses the simplifications introduced by Law Decree no. 76 of 16 July 2020, from the point of view of the protection of cultural and landscape heritage, reviewing the measures that have taken place since 2004 (Code of Cultural Heritage, which marked a positive turning point for landscape planning) to date, highlighting the progressive denormation and procedural simplifications gradually introduced over the years. The new

* Margherita Eichberg, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, via Cavalletti 2, 00186 Roma, mail: margherita.eichberg@beniculturali.it

simplifications, added to those already existing, produce the risk of non-compliance in the protection work. Careful planning of the cities and the territory, and the planning of public works and of public interest with the involvement of the BACT Ministry could deal with the upstream issues with the aim of optimizing incoming resources and not depleting our cultural and landscape heritage.

Nelle discussioni sul D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, noto come “decreto semplificazioni”, il termine “semplificazione” viene usato nella comunicazione politica con accezione esclusivamente positiva, come il parallelo termine “rilancio” per la L. n. 77 del 17 luglio 2020. Entrambi i termini, “semplificazione” e “rilancio”, celano tuttavia insidie per il patrimonio culturale e paesaggistico, legate alle nuove procedure e all’uso delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili.

Parlare di tutela in un momento come quello odierno può sembrare un capriccio da nobiluomini nostalgici, accademici autoreferenziali, “cariatidi” dell’amministrazione pubblica. Premessa del decreto è infatti la «straordinaria necessità e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia»¹, e di «adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy»² per «fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19»³. Ma è necessario controllare attentamente gli aiuti a tali investimenti – sia sotto forma di semplificazioni che di contributi in denaro o in credito di imposta – tanto per ottimizzarne l’assegnazione, quanto per evitare la perdita o la grave manomissione di beni riconosciuti come valori “primari”.

Codice dei beni culturali e pianificazione del territorio

Non è trascorso molto tempo dall’emanazione, a gennaio 2004, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, con la “coda” dei decreti del 2008⁴. Il riordino della materia, avvenuto in parallelo con la definizione delle procedure di VIA e di VAS in tema ambientale⁵, sembrava dar seguito ad un’idea di necessaria sistematizzazione delle azioni di gestione del territorio e del patrimonio edilizio – e di conseguenza delle risorse necessarie – per far coesistere beni culturali, paesaggio, ambiente e sviluppo.

¹ D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

² *Ibidem.*

³ *Ibidem.*

⁴ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”, integrato e corretto dai DD.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e 157.

⁵ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, c.d. Codice dell’ambiente.

La via da percorrere veniva individuata nella pianificazione paesaggistica, normata proceduralmente nella parte III del Codice. Dei piani – finalmente definiti nei contenuti – veniva prevista la co-stesura Regioni-MiBACT a partire dallo studio dei diversi ambiti dell'intero territorio di ciascuna regione, l'introduzione delle necessarie nuove tutele, la migliore normazione di quelle esistenti, l'individuazione delle linee di trasformazione possibili e delle attività di recupero delle aree degradate⁶. Si prospettava un lavoro impegnativo ma proficuo, non solo per impedire nuovi scempi e nuovi errori, ma per indirizzare al meglio le azioni future, partendo dalla conoscenza.

In tal modo, nuove opere di interesse pubblico avrebbero avuto il giusto quadro di valutazione, ed a monte la scelta strategica tipologica ed ubicazionale. Il Codice parlava di introdurre «nuovi paesaggi integrati e coerenti»⁷, definendo in tal modo la nuova dimensione dello sviluppo rispettoso dei valori identitari.

I nuovi impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, le infrastrutture strategiche, le strutture produttive, l'edilizia pianificata avrebbero dovuto innestarsi sugli esiti di un attento lavoro di analisi paesaggistica.

Allora sì, sarebbe stato possibile parlare di semplificazioni. Per alcune situazioni – ovvero in ambiti meno delicati e nelle aree compromesse o degradate – il Codice le prevedeva espressamente⁸.

Norme straordinarie e deroghe

È invece partita l'emanazione di norme straordinarie: oltre al terzo condono, già vigente all'inizio del 2004, il “piano casa”⁹, la legge sulla “rigenerazione urbana”¹⁰ e gli *eco bonus* per il miglioramento energetico dell'edilizia esistente. Sembrano norme scritte più che per seguire grandi obiettivi, per dare occasioni di lavoro ad imprese edilizie e società immobiliari; come la c.d. “legge sugli stadi”, un comma della finanziaria 2014¹¹, riformulato con l'art. 62 del D.L. 24

⁶ D.Lgs. 42/04, Parte III, art. 143, Piano paesaggistico.

⁷ D.Lgs. 42/04, Parte III, art. 131, comma 5.

⁸ È previsto al comma 4 dell'art. 143, nelle aree soggette a vincoli ricognitivi, se le opere sono conformi alle norme di piano paesaggistico, e nelle «aree gravemente compromesse o degradate» per gli interventi di recupero e riqualificazione.

⁹ Il 31 marzo 2009 la Conferenza Stato-Regioni, ha promosso leggi regionali volte a regolamentare e favorire interventi che migliorino la qualità architettonica e/o energetica degli edifici con aumento fino al 35% della volumetria esistente.

¹⁰ L'art. 5 del D.L. 70/2011 (convertito dalla L. 106/2011) ha introdotto una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate che doveva porre le basi per l'avvio di un “Piano per la città” introducendo incentivi e semplificazioni laddove fossero stati presenti «funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione». Era prevista la possibilità di delocalizzare le volumetrie in aree diverse, e di modificare destinazioni d'uso e sagoma.

¹¹ I commi 304-305 dell'art. 1 della L. 147/2013 hanno introdotto le procedure per

aprile 2017, n. 50¹². Nel “decreto semplificazione” è passato un emendamento che addirittura “alleggerisce” i vincoli sugli stadi monumentali che vengono ricompresi nelle operazioni sopra indicate¹³.

Si tratta – nella quasi totalità – di provvedimenti che si sovrappongono ai piani urbanistici: alcuni li superano *sic et simpliciter*, per altri si discutono varianti “di pubblica utilità”. In ogni caso comportano ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici.

Il ruolo del MIBACT nell'autorizzazione degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile (FER)

Anche le norme sugli impianti di produzione energetica da FER seguono la stessa china “semplificatoria”, in realtà depianificatoria e deprogrammatoria. Gli aiuti economici pubblici vengono concessi anche ai grandi progetti le cui iniziative imprenditoriali, in nome del profitto, partono dall'individuazione delle zone meno costose del territorio per acquisto o locazione, quelle agricole, la cui destinazione viene temporaneamente (20-35 anni) a cambiare, senza la minima programmazione strategica a livello centrale o locale, non solo paesaggistica ma neppure economica. Gli uffici di tutela paesaggistica ministeriale devono quindi svolgere a valle la valutazione che non viene fatta a monte. Sono istruttorie complesse, con documentazione corposa da visionare, e sempre lacunosa sui beni da tutelare, monumentali e paesaggistici, visibili e non visibili, vincolati espressamente o meno. Alle incombenze istruttorie di verifica si sommano quelle di approfondimento conoscitivo specifico dei beni culturali (spesso non vincolati, o non espressamente) presenti nel vasto territorio interessato dalle opere, che le relazioni ignorano. Alle verifiche per la Valutazione di impatto ambientale, genericamente estese sulla base degli specifici criteri istruttori del caso, si sovrappongono quelle fissate dalle Linee Guida MiBAC-MATTM del 2010¹⁴, che individuano un “ambito distanziale”, pari a 50 volte l'altezza massima degli impianti, nel quale valutare gli effetti delle opere proposte ed

«l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi», che prevedono per soggetti che si accordino con associazioni sportive che utilizzano una struttura la possibilità di presentare studi di fattibilità «a valere quale progetto preliminare» per la realizzazione o la trasformazione di stadi. Il piano economico-finanziario «può prevedere altri tipi di intervento [...] strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa».

¹² Quest'ultimo ha previsto la possibilità di ricomprendere nello studio di fattibilità la realizzazione di complessi di edilizia residenziale.

¹³ Nella prima formulazione l'emendamento prevedeva di bypassare del tutto il parere delle soprintendenze.

¹⁴ Decreto interministeriale 10 settembre 2010, MISE-MATTM-MIBAC “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” con allegata Linee Guida.

applicarvi, se necessario, quanto previsto dall'art. 152 del Codice dei Beni Culturali¹⁵.

L'autorizzazione unica viene rilasciata a conclusione di una Conferenza dei Servizi (CdS), istituto recentemente riformato con una drastica semplificazione dalle norme seguite alla c.d. "Riforma Madia" della Pubblica Amministrazione¹⁶.

All'art. 14 bis della riveduta L. 241/90, è stata introdotta la CdS semplificata e in modalità "asincrona" (senza riunione) che prevede la trasmissione della documentazione e l'interlocuzione tra le amministrazioni in via telematica. La determinazione motivata di conclusione è positiva in caso di assensi non condizionati, o qualora le condizioni possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali; negativa in presenza di dissensi non ritenuti superabili.

La CdS c.d. "simultanea sincrona" introdotta all'art. 14 ter, prevede invece riunioni in presenza delle diverse amministrazioni ma con un unico soggetto abilitato ad esprimerne la posizione (cd. rappresentante unico, per gli uffici dello Stato nominato dal PCM). La determinazione di conclusione della conferenza è formulata sulla base delle posizioni prevalenti¹⁷.

La nuova disciplina ha riscritto il meccanismo per il superamento del dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi c.d. qualificati (e tra questi quelli paesaggistico-territoriale e dei beni culturali) ponendo la condizione che sia espresso "in modo inequivoco" e motivato prima della conclusione dei lavori della conferenza. Ad un primo tentativo di accordo presso la PCM, la discussione passa in Consiglio dei ministri a seguito dell'opposizione proposta dal Ministro competente. Tale procedimento comporta, per chi "sta sul campo" una tempistica serrata imposta dall'articolazione del MiBACT. Una recente circolare della Direzione generale ABAP prevede infatti che le Soprintendenze trasmettano, per il successivo invio agli uffici del Ministro, la proposta di opposizione, opportunamente circostanziata, entro appena 5 giorni dalla ricezione della determina conclusiva della Conferenza.

Sembra evidente che la semplificazione cercata dalle leggi recenti sia stata quella di mettere sempre più "all'angolo" un'amministrazione – quella dei Beni culturali – le cui valutazioni sono spesso mal comprese e tecnico discrezionali. Sarebbe stato più corretto introdurre a livello ministeriale parametri di valutazione elaborati da organismi tecnici (anche accademici),

¹⁵ D.Lgs. 42/04, art. 152, Interventi soggetti a particolari prescrizioni. «nell'ambito e in vista delle aree» vincolate o degli immobili tutelati, il Ministero «ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti».

¹⁶ L. 124/2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", miranti, tra l'altro, a «ridefinire e semplificare la disciplina della Conferenza dei Servizi con l'obiettivo [...] di rendere più celeri i tempi della conferenza [...] e una durata certa», (art. 2). Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha riformulato integralmente gli artt. da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990.

¹⁷ Art. 14 quater, comma 1.

a supporto degli uffici di tutela, o prevedere passaggi di rito ai Comitati di settore tecnico scientifici ministeriali o a commissioni appositamente costituite per le istruttorie più complesse. Si sono invece introdotte procedure macchinose – che richiederebbero una seria dotazione informatica, e funzionari tecnici presenti negli uffici in numero adeguato – e una tempistica “compressa” foriera di possibile inadempienza. Il tutto a fronte, a monte, di una macroscopica depianificazione e assenza di programmazione.

Trattandosi di strutture “temporanee” – anche se della durata di qualche decennio – per la realizzazione di impianti di produzione di energia da FER non serve destinazione d’uso urbanistica che li preveda. Si possono realizzare in area agricola, in prossimità di parchi archeologici, ai margini di zone vincolate. La soprintendenza quindi non deve limitarsi a verificare la compatibilità di un’opera possibile perché conforme alle norme, ma verificare, implicitamente, la condizione a monte della modifica di destinazione di un’area da agricola ad industriale, con le infrastrutturazioni, i servizi di rete, l’illuminazione perimetrale che artificializza il territorio agricolo, e l’inevitabile interferenza visiva con i beni culturali e paesaggistici prodotta da strutture di dimensioni “ciclopiche” quali ad esempio gli impianti eolici¹⁸. Alle soprintendenze viene chiesto di motivare adeguatamente i propri pareri negativi, ma a monte non viene chiesto alla Regione di pianificare la dislocazione di questi impianti, né all’Ente procedente (nel Lazio è la Regione stessa), direttamente competente sulla materia, di motivare l’ubicazione, la dimensione, la tipologia dell’opera proposta, anche rispetto alle possibili alternative, nell’autorizzazione che rilascia. E le motivazioni contenute nelle relazioni dei proponenti sono ovviamente “viziata” dalla ricerca del profitto, potendo scegliere, mediante trattative “a tappeto”, la migliore situazione in termini di costi/ricavi.

Superfluo fare commenti sull’introduzione delle “condizioni di assentibilità” di un’opera da esprimere in sede di Conferenza da parte della soprintendenza. Restando in tema di impianti da FER, le modifiche proposte sono talvolta di tale entità da prefigurare un progetto radicalmente diverso. Quando avanzate, trovano solitamente scarsa disponibilità all’adozione da parte della committenza.

Non è certo questa la co-pianificazione paesaggistica auspicata dal Codice nella parte III, dove per “paesaggio” si intende «il territorio espressivo di identità»¹⁹, e dunque non solo quello perimetrato dai provvedimenti di tutela, ma il territorio tutto, da fare oggetto – per parti – di esame, di attenzione, e – nelle more di piani e tutele – di trasformazione ragionata e coerente con i caratteri che presenta.

Nel campo specifico degli impianti di produzione energetica da FER, ma non solo, le proposte che pervengono prendono vita proprio per l’assenza

¹⁸ L’ultima proposta pervenuta alla SABAP Etruria meridionale prevede aerogeneratori che raggiungono l’altezza, con l’elica, di 250 mt.

¹⁹ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 131.

di pianificazione urbanistica, paesaggistica, economica e degli investimenti pubblici; un'assenza che viene colmata dall'aggravio istruttorio degli uffici coinvolti, in particolare delle soprintendenze, al quale fa seguito il dissenso motivato, la richiesta di opposizione, l'inevitabile contenzioso. E quindi ben vengano le semplificazioni, se si chiamano Piani e Programmi.

L'emergenza della "pandemia" non può giustificare invece semplificazioni che si traducano nella dispersione degli sforzi, nella polverizzazione disordinata degli investimenti pubblici, in una delegificazione ai danni di beni costituzionalmente protetti.

Piani casa e rigenerazione urbana. Quali semplificazioni?

Negli interventi sul costruito, nei centri storici e nella parte storicizzata delle città, i "piani casa" e le operazioni di "rigenerazione urbana" si possono tradurre, con le superfici accessorie che non cubano nel frattempo introdotte da tutti i regolamenti comunali, con i *bonus* di cubatura concessi *ad hoc* e le scarse tutele esistenti, in massicce operazioni di sostituzione edilizia puntuale per il maggior valore commerciale degli immobili nelle zone suddette. L'art. 1 ter del TUE riscritto dal "decreto semplificazioni" di luglio²⁰ avrebbe consentito quasi ovunque ampliamenti fuori sagoma e superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, aprendo la strada – se applicato indiscriminatamente – alla perdita di fisionomia di interi quartieri urbani. Sola eccezione, gli immobili vincolati e quelli ricadenti nei centri storici, con sostituzioni edilizie "esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale". Tale tutela per i centri storici è stata estesa con un recente emendamento alle zone omogenee A. Una nota positiva dunque, anche se l'esperienza ci racconta quanto sia facile per soggetti di particolare influenza economica ottenerne dai comuni la discussione e l'approvazione.

L'azione di tutela, per chi la esercita a livello ministeriale (Soprintendenze e Direzione ABAP), si fa in questi casi ancora più impegnativa. Se esistono tutele paesaggistiche o "monumentali" – e dunque le richieste passano in soprintendenza – le azioni in difesa del costruito storico di qualità, se coraggiosamente intraprese, non si limitano ai pareri negativi (o fortemente condizionati) nelle autorizzazioni paesaggistiche o ex art. 21, ma proseguono, visti gli interessi in gioco, in sede giudiziaria. Se poi non esistono tutele, il MiBACT può sentire il dovere di intervenire con provvedimenti di vincolo, di edifici o di quartieri. Provvedimenti complessi, proceduralmente e nel merito.

²⁰ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", art. 1 come riscritto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 10, comma 1 lett. a).

Incombenze che si sono aggiunte grazie ai piani regolatori con regolamenti riscritti nell'ultimo ventennio, che rendono convenienti le sostituzioni edilizie laddove le vecchie norme prevedevano la tutela dei tessuti urbani storici o storicizzati indicando il rispetto di superfici e sagome.

Come possiamo salutare positivamente l'arrivo di nuove semplificazioni, in termini di tempistica ridotta, o riduzione del potere dei pareri, in questo clima di denormazione a monte, e con un lavoro impegnativo già in affanno per i numeri ridotti di tecnici (e quasi nessun giurista) nelle soprintendenze?

Lockdown e ripartenza: pianificazione e programmazione come forma di semplificazione

A fine giugno il Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, in occasione della discussione sulla semplificazione normativa ed amministrativa in materia di patrimonio culturale, paventava semplificazioni in termini di ulteriori riduzioni di tempi, automatismi autorizzativi (silenzio assenso), nuovi condoni. Sottolineava il grande sforzo dei tecnici ministeriali nel riscontro delle istanze, rilevando che nelle procedure "corali" erano altre le amministrazioni inadempienti nel rispetto dei termini²¹. Ricordava che erano state già introdotte numerose "liberalizzazioni amministrative e procedimenti semplificati"²², ed evidenziava, piuttosto, la necessità di "rendere più chiare le norme" rivedendo lo stesso Codice.

Preso visione del decreto, a inizio agosto il Consiglio ha rilevato che l'amministrazione «è rimasta abbastanza indenne da semplificazioni che avrebbero potuto mortificare la tutela del patrimonio»²³, ma non ha risparmiato critiche sulle modifiche introdotte alla L. 241/90, quali l'accelerazione del procedimento in Conferenza dei Servizi (art. 13), la riduzione dei tempi per il preavviso di diniego (art. 12 comma 2, lett. e), l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, entro il 31 dicembre 2020, di «verificare e rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza» (art. 12, comma 2). Ha osservato poi l'inopportunità dell'introduzione di nuovi obblighi formali per le amministrazioni: ad esempio misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e

²¹ <https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/CSBCP%20Osservazioni%20su%20semplificazione%2030_06_2020-imported-100412.pdf>, 01.09.2020.

²² Ad es. con il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

²³ <<https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/PDF/CSBCP%20Valutazioni%20sul%20dl%20semplificazioni%203%20agosto.pdf>>, 01.09.2020.

imprese, comparandoli con i tempi previsti dalle normative vigenti (art. 12, comma 1, lett. a, 1, che aggiunge il comma 4-bis all'art. 2 della L. 241).

Nell'evidenziare il sovraccarico di adempimenti di trasparenza e garanzia, il Consiglio ha sottolineato che «la riduzione dei tempi procedurali e la previsione di nuovi obblighi in capo alle amministrazioni, dovrebbero necessariamente accompagnarsi ad interventi legislativi volti a ripianare le carenze di organico e di risorse strumentali»²⁴.

Ha stigmatizzato inoltre la mancata emanazione di un “Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici”, ciò che determina la continua caotica crescita, senza regolazione, “dell'*outsourcing* digitale, cartaceo e misto”, base – tra l'altro – dell'istruttoria tecnica.

Positivo è invece il giudizio sulle semplificazioni relative al codice dei contratti pubblici. Del resto, chiunque frequenti cantieri di beni culturali, ben conosce i rischi che corre il patrimonio con l'applicazione delle procedure aperte, foriere di contenzioso e di lavori mal eseguiti per l'ingresso nel mondo dei monumenti delle grosse imprese edilizie.

Si potrebbe parlare a lungo delle già citate auspicabili semplificazioni necessarie nelle quotidiane incombenze degli uffici di tutela in termini di riduzione degli adempimenti formali legati al controllo della *performance*, con i tanti monitoraggi delle attività, delle presenze del personale, delle spese, ed al funzionamento più in generale.

Ma tornando doverosamente al tema delle semplificazioni nelle materie di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, è necessario accompagnare la richiesta del Consiglio nazionale di rendere chiare le norme con altra, più generale, di pianificazione e di programmazione. È una richiesta che va rivolta solo in minima parte al Ministero BACT. Deve coinvolgere piuttosto i grandi ministeri da cui dipendono le scelte strategiche economiche, di opere ed investimenti.

Non è sufficiente, per gli uffici di tutela, un indirizzo nella valutazione delle proposte, ma a monte la certezza di cosa, alla macroscala, si vuol fare, e alla media e piccola scala cosa si può fare e dove, dopo che ne sia stata valutata l'utilità, il costo, l'ubicazione, le alternative.

Dagli interventi sui beni pubblici di valore architettonico, archeologico e storico artistico ai piani paesaggistici, alle grandi opere occorre tornare alla pianificazione e alla programmazione, nella quale il Ministero BACT deve avere il suo ruolo.

Solo in questo modo riusciremo ad ottimizzare le risorse in arrivo e non depauperare il nostro patrimonio culturale e paesaggistico.

²⁴ *Ibidem*.

JOURNAL OF THE DIVISION OF CULTURAL HERITAGE
Department of Education, Cultural Heritage and Tourism
University of Macerata

Direttore / Editor in-chief
Pietro Petrarola

Texts by

Stefano Baia Curioni, Giovanna Barni, Claudio Bocci, Giovanna Brambilla, Salvatore Aurelio Bruno, Roberto Camagni, Roberta Capello, Silvia Cerisola, Anna Chiara Cimoli, Paolo Clini, Stefano Consiglio, Madel Crasta, Luca Dal Pozzolo, Stefano Della Torre, Marco D'Isanto, Margherita Eichberg, Chiara Faggiolani, Pierpaolo Forte, Mariangela Franch, Stefania Gerevini, Maria Teresa Gigliozzi, Christian Greco, Marta Massi, Armando Montanari, Marco Morganti, Umberto Moscatelli, Maria Rosaria Napolitano, Fabio Pagano, Elisa Panziera, Sabina Pavone, Carlo Penati, Tonino Pencarelli, Pietro Petrarola, Domenica Primerano, Ramona Quattrini, Corinna Rossi, Valentina Maria Sessa, Erminia Sciacchitano, Emanuela Stortoni, Alex Turrini, Federico Valacchi

<http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/index>

eum edizioni università di macerata



ISSN 2039-2362
ISBN 978-88-6056-622-5

Euro 25,00